

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92, commi 5 e 6 del D.LGS. NR.163/2006.**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi previsti dall'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12.44.2006, nr.163 fra i dipendenti del Comune di Lucera che svolgano una o più attività indicate dal predetto articolo.-

### **Articolo 2**

#### **Spesa per il compenso incentivante**

Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso nel quadro economico dei progetti per la realizzazione delle singole opere pubblici e dei lavori pubblici nella misura del due per cento dell'importo a base d'asta di ciascuna opera o lavoro.

Il compenso è fronteggiato normalmente con lo stesso finanziamento dell'opera o lavoro pubblico.

L'Amministrazione, oltre agli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici, iscrive nel proprio bilancio le somme necessarie per la stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, delle indagini geologiche e geognostiche, degli studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, nonché per la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti, ed agli studi per il finanziamento dei progetti.

La spesa destinata alla corresponsione dei compensi incentivanti è inserita nel fondo di cui all'art.15 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali del 1° aprile 1999, come confermato dall'art.31, comma 3 del CCNL del 22.01.2004 e art.26 del CCNL per l'area della dirigenza locale del 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni, ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi.

Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione urbanistica è iscritta in apposito capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio in cui viene programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

### **Articolo 3**

#### **Destinatari e Ripartizione degli incentivi**

Una somma pari al due per cento dell'importo a base d'ata di ogni opera e lavoro pubblico, è ripartita, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/2006, tra le seguenti figure:

- Responsabile del procedimento
- Incaricato/i della redazione del progetto
- Incaricato/i della redazione del piano di sicurezza;
- Incaricati della redazione della relazione geologica
- Incaricati della direzione dei lavori
- Incaricati del collaudo
- Incaricati delle attività di supporto tecnico - amministrativo (rilievi, grafici, elaborazioni, cartografiche, redazione piani particellari d'esproprio, procedure d'espropriazione, procedure di pubblicità, piani economico-finanziari etc.)

L'incentivo è attribuito quale che sia il grado di progettazione richiesto (preliminare, definitivo esecutivo), e quale che sia la tipologia (nuove opere, stralci successivi, completamenti, manutenzioni, restauri, ristrutturazioni) purchè rispondente ai requisiti stabiliti dal D.Lgs, nr.163/2006. Il valore di ciascuna fase progettuale viene computato nelle percentuali di seguito elencate, calcolate sulla percentuale dell'incentivo destinato alla progettazione:

- 15% per redazione del progetto preliminare;
- 50% per redazione del progetto definitivo
- 35% per redazione del progetto esecutivo

Al fine di tenere conto della di diversa complessità degli incarichi vengono applicati i seguenti coefficienti di riduzione riguardanti la progettazione:

- Per lavori di manutenzione straordinaria in genere: 0,85
- Per lavori di manutenzione ordinaria in genere: 0,60.

L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro con il Comune.

Qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale comunale è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti.

Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di prestazioni parziali, la relativa quota di incentivo deve essere scorporata. Non sono compresi nelle quote di incentivazione le somme relative ai rilievi, frazionamenti ed accatastamenti, studi ed indagini di natura specialistica, sondaggi, calcoli e verifiche strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che restano a carico dell'Ente

#### **Articolo 4** **Ripartizione degli incentivi**

La ripartizione degli incentivi è operata dal dirigente di competenza, o in sua vece dal funzionario *pro tempore* responsabile del servizio, sulla base delle seguenti graduazioni percentuali degli stessi, tra una quota minima ed una quota massima che deve tenere conto del grado di responsabilità ed impegno connessi alle attività espletate:

- Al Responsabile del procedimento: **20%**
- Per la progettazione e coordinamento in fase di progettazione: **40%** ( di cui 5% per la sicurezza) da suddividersi secondo i livelli di progettazione come indicato al precedente articolo 3.
- Per Direzione lavori, misure contabili, assistenza al collaudo, coordinamento in fase di esecuzione: **20%** ( di cui il 5% per la sicurezza);
- Collaudo: **10%** ( di cui 5% per collaudo statico e 5% per collaudo tecnico-amministrativo)
- Per le attività di supporto tecnico – amministrativo: **10%**

#### **Articolo 5** **Criteri di ripartizione degli incentivi per gli atti di pianificazione urbanistica**

Per gli atti di pianificazione urbanistica l'incentivo è stabilito nella misura massima del 30% dell'importo minimo della tariffa professionale ridotto del 20%, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'incentivo degli atti di pianificazione urbanistica è ripartito come segue:

- a)- Per la progettazione ed il coordinamento in fase di progettazione **50%**

a1)- Per progettazione e ccordinamento in fase di progettazione con supporto di prestazioni di personale esterno:	<b>20%</b>
b)- Per l'attività di supporto (rilievi, graficizzazioni, elaborazioni cartografiche, etc.)	<b>20%</b>
c)- Al Responsabile del procedimento	<b>5%</b>
d) Per relazione geologica	<b>10%</b>
e)- Agli altri collaboratori (piani particellari d'espropr., procedure di pubblicità, espropri, piani economico-finanziari, etc.)	<b>15%</b>

Le quote di incentivo di cui alle lettere a) – b) – c) sono cumulabili tra loro fino al massimo della metà della percentuale complessiva del 30% previsto dall'art.92, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006;

La quota di incentivo di cui alla lettera a) è ridotta al 20% in caso di svolgimento di prestazioni, anche solo di fatto o di carattere consulenziale, rese da personale esterno all'organico del Comune di Lucera.

Le somme non erogate e non erogabili della percentuale prevista dall'art.92, comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006, e determinata come indicato al primo comma del presente articolo, anche se già formalmente impegnate a carico del bilancio comunale, costituiscono economie.

Ai fini della determinazione degli incentivi gli atti di pianificazione urbanistica devono essere di livello esecutivo, assumendo come "esecutività" la completezza del progetto di tutti gli elaborati previsti nella tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti di cui alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1.12.1969, n.6679. In caso di incompletezza, l'incentivo erogabile è determinato in misura dal 10% al 20% delle percentuali innanzi previste.

In caso di varianti non viene riconosciuto alcun incentivo se la perizia è dovuta ad errori od omissioni della progettazione sulla quale l'Amministrazione ha già erogato gli incentivi, salvo il diritto dell'Ente di rivalersi nei confronti del progettista.

E' in facoltà dell'Amministrazione di rivolgersi ai competenti Ordini Professionali per richiedere la liquidazione della parcella professionale *pro forma* per intero su cui calcolare la percentuale di cui all'art.92, comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 da determinarsi come indicato al primo comma del presente articolo..

## **Articolo 6 Polizze fidejussorie**

Ai sensi dell'art. 90, comma 5 del D.Lgs. nr.163/2006 e dell'art.106 del regolamento approvato con D.P.R. nr.554/1999, il Comune di Lucera assume l'onere del premio corrisposto dal dipendente a cui sia stata affidata la progettazione, per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art.132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. nr.163/2006.

## **Articolo 7 Termini per le prestazioni**

L'Amministrazione, al momento del conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede anche i termini entro cui devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddividendoli per fasi.

I termini per gli adempimenti, su richiesta motivata del progettista, possono essere prorogati dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 8** **Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante**

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici, o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato, salvo che l'Amministrazione, con provvedimento motivato, abbia ritenuto di non concedere alcuna proroga del termine per l'adempimento;
- I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di opere o lavori pubblici o di piani urbanistici, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi nei confronti del progettista.

